

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1136 del 25/02/2025
Oggetto	ART. 11 C. 7 D.LGS. N. 115/2008 , ART.16 L.R. N. 26/2004 , D.LGS N. 152/2006 , LEGGE N. 241/1990 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO A FONTE CONVENZIONALE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA IN ASSETTO COGENERATIVO DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 3,543 MWT A SERVIZIO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA DI VIA CAMPO SPORTIVO N. 19, 48123 - MEZZANO (RA) - FOGLIO 122 MAPPALE 292 - SOCIETA' AGRICOLA TRE C S.S. CON SEDE LEGALE IN VIALE TIBERIO N. 11, 47921 RIMINI (RN) - P.IVA 02409110406
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1177 del 25/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ART. 11 C. 7 D.LGS. N. 115/2008 , ART.16 L.R. N. 26/2004 , D.LGS N. 152/2006 , LEGGE N. 241/1990 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO A FONTE CONVENZIONALE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA IN ASSETTO COGENERATIVO DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 3,543 MWT A SERVIZIO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA DI VIA CAMPO SPORTIVO N. 19, 48123 - MEZZANO (RA) – FOGLIO 122 MAPPALE 292 – SOCIETÀ AGRICOLA TRE C S.S. CON SEDE LEGALE IN VIALE TIBERIO N. 11, 47921 RIMINI (RN) - P.IVA 02409110406

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 53 del 11/02/1998 *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”*

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Legge del 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CE”*, in particolare l’art. 11 che cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [...]”*;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 17 luglio 2023, n. 8 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Abrogazione della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”)”*;
- Legge Regionale n. 19 del 23 settembre 2003 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, la Direttiva applicativa D.G.R. n. 2263 del 29 dicembre 2005 *“Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 23 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”* Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 *“Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 “Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*;

- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazione di dissesto idrogeologico, ai sensi dell’articolo 20-octies comma 2, lettera c), del decreto-legge 1 giugno 2023, n.61, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *“Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”*;

PREMESSO CHE:

- in data 18.07.2024 ai PG 2024/131975, PG 2024/131978, successivamente integrata in data 02.09.2024 al PG 2024/157268 e completata in data 06.09.2024 al PG 2024/16106, la Società Agricola TRE C S.S. con sede legale in Viale Tiberio n. 11, 47921 Rimini (RN) - P.IVA 02409110406, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto a fonte convenzionale di produzione di energia elettrica e calore in assetto cogenerativo di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell’unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, 48123 - Mezzano (RA) – Foglio 122 mappale 292;
- in data 25.07.2023 con PG 2023/156296 la Società Agricola TRE C S.S., presentava istanza di AUA per la propria attività di disidratazione erba medica sita in Comune di Ravenna, via Campo Sportivo, località Mezzano, completata in data 22.11.2024 con PG 2024/211525 con l’inserimento all’interno dell’istanza del nuovo cogeneratore oggetto del presente provvedimento;
- l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione richiesta è coinciso con la data di completamento della domanda avvenuto il 06.09.2024;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 241/1990, del D.Lgs. n. 115/2008 e L.R. n. 26/2004, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava con nota PG 2024/163325 del 10.09.2024, l’avvio del procedimento e la contestuale convocazione della 1^a seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea sincrona per il giorno 03.10.2024;
- con nota PG 2024/182220 del 09.10.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/181420) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona tenutasi in data 03.10.2024, attestante la sospensione dei termini per effetto della richiesta di documentazione integrativa;
- in data 06.12.2024, entro i termini concessi dalla sopra richiamata nota, la Società Agricola TRE C S.S. inoltrava la documentazione integrativa, acquisita da ARPAE SAC di Ravenna al PG 2024/222049 del 09.12.2024;
- con nota PG 2025/2223 del 08.01.2025 ARPAE SAC di Ravenna convocava per il 23.01.2025 una seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per l’impianto in oggetto;
- con nota PG 2025/16424 del 29.01.2025 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale della seduta decisoria conclusiva (PG 2025/16424) contenente l’attestazione di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con approvazione della costruzione e l’esercizio di un impianto a fonte convenzionale di produzione in assetto cogenerativo di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell’unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, 48123 - Mezzano (RA), con

- prescrizioni;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/23470, di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
 - nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/23470;

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2024/179156 del 04.10.2024	Viste: • la comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l'istanza in oggetto da parte di ARPAE-SAC di Ravenna, pervenuta al Servizio scrivente in data 11/9/2024, P.G. 196027/2024, con contestuale richiesta di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica per l'impianto in oggetto; • lo svolgimento della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona del 3 ottobre 2024; Visionata la documentazione progettuale presente al link indicato nella comunicazione di cui sopra ed analizzata la stessa per quanto di competenza del Servizio scrivente; Verificato che: • la Società richiedente gestisce uno stabilimento di essiccazione e lavorazione biomasse vegetali attualmente in funzione e sito a Mezzano, in via Campo Sportivo n. 19; • il progetto consiste, al fine di migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento esistente, nell'installazione, su basamento in cemento armato, di un container che funge da alloggiamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, alimentato a gas metano di rete, per la produzione combinata di energia elettrica e di calore, autoconsumati nei processi produttivi; tale macchina sostituisce un generatore circolare funzionante con gas di rete che serviva per l'essiccazione del foraggio, a favore di un efficientamento energetico e di produzione contestuale di energia elettrica; • le nuove opere in progetto sono di natura esclusivamente impiantistica, ricadono all'interno del lotto ove è situato lo stabilimento esistente, di proprietà della Società richiedente, non avendo incidenza sui parametri urbanistici del lotto; • non sono previste nuove opere di connessione tra l'impianto in oggetto e le reti/cabine elettriche esistenti, viene inoltre utilizzato il medesimo allaccio di gas metano esistente di HERA;	Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia

	Richiamati pertanto i vigenti strumenti di pianificazione comunale PSC e RUE: • Considerato che l'area oggetto di intervento è individuata dal PSC vigente nello "Spazio urbano, città da riqualificare, per attività miste", di cui all'Art. 101, ed inoltre risulta essere tra gli "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria, PUA approvato", di cui all'Art. 22; • Considerato che la stessa area ricade, ai sensi del RUE vigente, nello "Spazio urbano, Città da riqualificare, Per attività miste", di cui all'Art. VI.2.4, ed inoltre ricade negli "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA approvati", di cui all'Art. III.1.3 (trattasi del PUA "ex Zuccherificio di Mezzano"); • Considerato che, a i sensi del RUE vigente, il comparto in oggetto ricade nell'Obiettivo di località di progetto n. 1 (Tav. 30) che definisce: "Sono confermati gli usi produttivi previsti dal PU approvato (art. III.1.2). Il POC potrà individuare nuovi usi compatibili con la salvaguardia e il recupero degli edifici esistenti di valore documentario. Al fine della salvaguardia e integrazione dell'attività produttiva esistente sono consentiti interventi di riqualificazione/ampliamento/adeguamento dell'attività produttiva esistente previo intervento diretto anche con modifica di quanto previsto dal PU approvato, comunque nel rispetto degli usi produttivi, delle quantità e degli standard da esso previsti. (...) Sono consentiti ampliamenti fuori sagoma, necessari all'attività produttiva, nel limite max del 2% della SC degli edifici di valore. (...)"; Considerato inoltre che la L.R. n. 26/2004, all'Art. 16, in merito alle procedure autorizzative degli impianti energetici, definisce che "i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente"; Pertanto, tutto ciò visto, verificato e considerato, con la presente si esprime parere favorevole ai soli fini della conformità urbanistica dell'intervento in oggetto.	
PG 2024/171752 del 24.09.2024	Con riferimento e in riscontro della nota di codesta società prot. n. Sinadoc 2024/23470 specificata in oggetto, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA

	dell'esercizio". Pertanto, in caso di interferenze con i suddetti sistemi di trasporto ad impianti fissi, e quindi per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra ottenere il parere tecnico di competenza di questa Sede in relazione alle disposizioni di cui agli specifici articoli del citato Titolo III del D.P.R. 753/80, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce; gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).	
PG 2024/177501 del 02.10.2024	VISTO il P.T.C.P. di Ravenna approvato con Delibera della Giunta Regionale n.94 del 01/02/2000 e n.2663 del 3/12/2001 e con Delibera di Consiglio Provinciale n.9 del 28/02/2006 pubblicata sul BUR n.65 del 10/05/2006 Modificato a seguito di: Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C. 25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. 20/2000, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007 Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n°106 del 17.06.2009 Approvazione della variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio con Delibera di C.P. n°04/2010 del 26.01.2010, pubblicata sul B.U.R. dell' Emilia-Romagna 24 del 17.02.2010	Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale

PG 2025/13673 del 23.01.2025	Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n°71/2010 del 29.06.2010, pubblicata sul BURERT del 04.08.2010 Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n°21/2011 del 2.03.2011, pubblicata sul BURERT del 27.04.2011 Approvazione della Variante al PTCP in attuazione al Piano Tutela delle Acque (PTA) della regione Emilia-Romagna con delibera di C.P. n°24/2011 del 22.03.2011, pubblicata sul BURERT n°73/2011 del 11.05.2011 Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un'area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n°106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n°9/2013 del 16.01.2013 Approvazione della Variante specifica al P.T.C.P. in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017 - Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019 Con riferimento alla Vs nota del 10/09/2024, assunta agli atti della Provincia con P.G. 2024/25423 del 11/09/2024, vista la documentazione prodotta, si comunica che l'opera in oggetto risulta compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria. Oggetto: Art. 11 c. 7 D.Lgs. 115/2008, Art.16 L.R. 26/2004, D.Lgs 152/06, Legge 241/1990 - Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell'unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, 48123 - Mezzano (RA) – Foglio 122 mappale 292 – Società Agricola TRE C s.s. con sede legale in viale Tiberio n. 11, 47921 Rimini (RN) – contributo istruttorio Con riferimento alla Vs nota del 08/01/2025, assunta agli atti della Provincia con P.G. 2025/348, vista la documentazione prodotta, preso atto di quanto riportato nel verbale della prima seduta di conferenza di servizi decisoria del 3/10/2024, trasmesso con nota di cui al ns PG 27924/2024, laddove si evidenzia che l'impianto di cogenerazione è in sostituzione dell'esistente, si riconferma quanto espresso nel precedente parere trasmesso con nota del 02/10/2024 di cui al ns PG 27297/2024. Il Servizio scrivente resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.	
PG 2024/186956 del 16.10.2024	Vista la richiesta pervenuta da ARPAE-SAC relativa al procedimento unico con CDS di cui all'oggetto P.G. 196027/2024 (Vs. P.G/2024/163325 - SINADOC 2024/23470) Vista la documentazione oggetto dell'istanza al link fornitoci nella	Comune di Ravenna - Area Economia E Territorio -

	comunicazione citata in premessa; Visto quanto esposto dai tecnici in sede di Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuta in data 03/10/2024; Rilevato che L'area è identificata nella componente perimetrale come "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA approvati" disciplinata dalle NTA del RUE all' art.III.1.3 in particolare alla scheda descrittiva 2°POC.4b, oltre ad essere interessata dall'obiettivo di località n.1 Tav.30 inserito nel Rue 5.1 Quaderno del Rue; Visto che il lotto interessato da questo intervento non ricade in area vincolata ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.42/2004, e non interessa edifici tutelati da RUE, pertanto non necessita di parere CQAP; Vista la SCIA P.G.229967/2023, chiusa positivamente con referto istruttorio P.G.225414/2024, avente come oggetto l'intervento di cui alla presente richiesta di parere; Con la presente si esprime, ai fini della conformità edilizia, parere favorevole.	Servizio Sportello Unico per l'Edilizia
PG 2025/8739 del 16.01.2025	In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif. SINADOC 2024/131975 e PG 2024/131978 del 18.07.2024 e integrazioni ricevute SINADOC 2024/222049 E 175057 del 09/12/2024), • vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione; • preso atto che per l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere: ○ costruzione cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt; Esaminata la documentazione ricevuta ed effettuata la valutazione dell'impatto elettromagnetico prodotto dall'impianto in oggetto, <u>si esprime parere di conformità</u> degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: 1. <u>nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u> In allegato: VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO	ARPAE SSA

VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO

Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico- magnetico prodotto dall'impianto di "impianto di produzione in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell'unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, 48123 - Mezzano (RA) – Foglio 122 mappale 292 “ , si è fatto riferimento alla seguente normativa:

Legge quadro n° 36 del 22/2/2001;

D.P.C.M. 08/07/2003;

D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla);

L.R. n° 8 del 17/07/2023 e s.m.i.;

DGR 417/2024;

D. Lgs 387/03;

D.Lgs 28/11.

Descrizione delle componenti considerate nella valutazione

Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti (riportati nella documentazione allegata all'istanza):

0_0_integr_03_trec_trsm_iii_integr_arpa_e_.pdf

05_15081_Relazione di calcolo_opere c.a. cogeneratore (1).pdf

17_TAV2-PROGETTO.pdf

CS14456A-rev8-signed.pdf

E02363200002000_V Pianta e prospetto.pdf

06a_Preventivo TICA 4 F.O.U.R. Rev03.pdf

Documentazione pervenuta

Richiesta di valutazione;

Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute (rif. SINADOC 2024/131975 e PG 2024/131978 del 18.07.2024 e integrazioni ricevute SINADOC 2024/222049 E 175057 del 09/12/2024);

Valutazione tecnica

La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita.

I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).

Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le

	dichiarazioni in cui si assevera: La dichiarazione di conformità da parte del cogeneratore del costruttore per la matrice elettromagnetica ; all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore. Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m.. Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.	
Parere depositato dalla Società Agricola TRE C S.S. facente parte della documentazione allegata all'istanza acquisita con PG 2024/131975 del 18.07.2024, e successivamente riconfermato in sede di 1^ Conferenza dei Servizi del 03.10.2024, e in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 23.01.2025 dall'Ing. Palazzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Ravenna (pratica n. 31031, rif. prot. SUAP Comune di Ravenna n. 3163/2023 del	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 31-07-2023 prot. 14060 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati e la documentazione tecnica presentata, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovrà essere ottemperata la seguente prescrizione: 1. sia rispettato integralmente il D.M. 13.07.2011. Si evidenzia che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco a. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con	VVF Comando Provinciale di Ravenna

22/08/2023)	esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. b. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 2. Porte REI a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 3. Impianti a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto): i. i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; iv. Impianti di protezione antincendio; v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza); b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio; i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;	
-------------	---	--

	ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza); iii. Impianto di protezione contro le SCRICHE ATMOSFERICHE; iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali); v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali); vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio; x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO; c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP". d. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile	
--	--	--

	2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.	
PG 2024/194424 del 28.10.2024	Matrice Inquinamento Acustico Vista la documentazione pervenuta per l'attività di cui all'oggetto si osserva: 1. Contenuti del documento di impatto acustico: sono state effettuate verifiche in opera con la caratterizzazione acustica delle principali sorgenti sonore attuali conformemente alla UNI 11143-5. Le sorgenti sonore connesse con le attività di essiccazione in essere possono venire considerate come poco significative sia per il sito in Classe V che per i ricettori residenziali più prossimi in Classe III. Le uniche ravvisabili con immissioni verso l'esterno sono quelle date dai sistemi di aspirazione e immissione forzata data dalla ventola del camino di emissione dell'essiccatore. Il nuovo impianto di cogenerazione, compreso il sistema di filtro a maniche per il collegamento con l'impianto di essiccazione, vengono caratterizzati acusticamente dai dati tecnici forniti dal costruttore e posti all'interno di appositi box insonorizzati. Sono inoltre previste ulteriori mitigazioni aggiuntive sull'impianto di scarico del motore endotermico. 2. Valutazione del rispetto dei limiti: le immissioni sonore attuali sono state verificate con misure in opera dalle quali emerge che i livelli ai ricettori, sia del sito produttivo che residenziali, sono di fatto poco significativi. Per la nuova sorgente sonora è stato utilizzato un modello di simulazione accreditato secondo UNI 11143-1, inserendola nelle immissioni attuali verificate, da cui emerge che il suo contributo ai potenziali ricettori risulta influente rispetto alla situazione attuale ed entro i limiti di Legge. • Vista la L. 447/1995 ed i relativi decreti attuativi; • Visto il D.P.R. 227/2011; • Vista la "Valutazione di impatto acustico" redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica Dott. Pretelli Giampaolo (<i>Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica - n. isc. 3720 DGR MARCHE ME/AMB del 23.11.1998</i>) della ditta SEA Gruppo s.r.l., incaricata dalla ditta Società Agricola TRE C s.s.; • Visto il parere favorevole di ARPAE – APA est - Distretto di Ravenna, Rif.to P.G. 7925/2025 del 14/01/2025 in merito alla matrice Inquinamento Acustico; Questo Servizio, per quanto sopra espresso, è pertanto in grado di esprimere un parere favorevole alla documentazione per il progetto presentato.	ARPAE ST

	A impianto in esercizio occorrerà una verifica sperimentale dei reali livelli di rumorosità emessi ed immessi, a conferma delle stime progettuali, aggiornando il relativo documento di impatto acustico.	
PG 2025/11909 del 21.01.2025	Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Rif.to P.G. 156296/2023 del 21/07/2023, presentata dalla ditta Società Agricola TRE C s.s., C.F./P.IVA 02409110406, avente sede legale in Rimini (RN), viale Tiberio n. 11, per l'insediamento sito in Ravenna, località Mezzano, via Campo Sportivo n. 19; Vista l'istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio della Società Agricola TRE C s.s., unità produttiva di Ravenna, località Mezzano, via Campo Sportivo n. 19; Visto quanto riportato nel verbale della prima Conferenza di Servizio (Rif.to P.G. 222445/2024 del 11/10/2024) in merito alla necessità di ricomprendere il procedimento di l'AUA attualmente in corso all'interno dell'Autorizzazione Unica sopra richiamata, al fine di autorizzare l'esercizio dell'impianto di cogenerazione; Visto quanto dichiarato nel suddetto verbale in merito alla matrice "scarichi di acque reflue industriali di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali" e "acque reflue domestiche in acque superficiali", relativamente al procedimento di AUA in iter è stato sospeso su richiesta della Società fino al 31.05.2025 in quanto dovrà essere effettuato il rifacimento di tutta la rete fognaria di stabilimento e quindi, allo stato attuale, tutte le acque reflue vengono smaltite come rifiuto; dalla documentazione allegata all'istanza di AUA e dalla documentazione integrativa ricevuta nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica in oggetto, in possesso agli atti dello scrivente Servizio, si desume quanto segue: <u>Matrice Inquinamento Acustico</u> 1. Contenuti del documento di impatto acustico: sono state effettuate verifiche in opera con la caratterizzazione acustica delle principali sorgenti sonore attuali conformemente alla UNI 11143-5. Le sorgenti sonore connesse con le attività di essiccazione in essere possono venire considerate come poco significative sia per il sito in Classe V che per i ricettori residenziali più prossimi in Classe III. Le uniche ravvisabili con immissioni verso l'esterno sono quelle date dai sistemi di aspirazione e immissione forzata data dalla ventola del camino di emissione dell'essiccatore. Il nuovo impianto di cogenerazione, compreso il sistema di filtro a maniche per il collegamento con l'impianto di essiccazione, vengono caratterizzati acusticamente dai	Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio

	dati tecnici forniti dal costruttore e posti all'interno di appositi box insonorizzati. Sono inoltre previste ulteriori mitigazioni aggiuntive sull'impianto di scarico del motore endotermico. 2. Valutazione del rispetto dei limiti: le immissioni sonore attuali sono state verificate con misure in opera dalle quali emerge che i livelli ai ricettori, sia del sito produttivo che residenziali, sono di fatto poco significativi. Per la nuova sorgente sonora è stato utilizzato un modello di simulazione accreditato secondo UNI 11143-1, inserendola nelle immissioni attuali verificate, da cui emerge che il suo contributo ai potenziali ricettori risulta influente rispetto alla situazione attuale ed entro i limiti di Legge. • Vista la L. 447/1995 ed i relativi decreti attuativi; • Visto il D.P.R. 227/2011; • Vista la "Valutazione di impatto acustico" redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica Dott. Pretelli Giampaolo (<i>Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica - n. isc. 3720 DGR MARCHE ME/AMB del 23.11.1998</i>) della ditta SEA Gruppo s.r.l., incaricata dalla ditta Società Agricola TRE C s.s.; • Visto il parere favorevole di ARPAE – APA est - Distretto di Ravenna, Rif.to P.G. 7925/2025 del 14/01/2025 in merito alla matrice Inquinamento Acustico; Per quanto sopra espresso, si ritiene corretta la documentazione presentata a corredo dell'istanza e si prende atto che l'impatto acustico generato dall'insediamento in oggetto sito in comune di Ravenna, località Mezzano, via Campo Sportivo n. 19, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. <u>A impianto in esercizio occorrerà una verifica sperimentale dei reali livelli di rumorosità emessi ed immessi, a conferma delle stime progettuali, aggiornando il relativo documento di impatto acustico.</u> Si ricorda che l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti dovranno essere soggette a nuova documentazione di impatto acustico. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari.	
PG 2025/13337 del 23.01.2025	Premesso che con nota acquisita in atti Prot. 11/09/2024.0982724.E l'amministrazione in indirizzo ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto la conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento in oggetto indicando un link da cui scaricare la documentazione prodotta. La Regione è stata invitata al fine di valutare la necessità di esprimere ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. n. 25 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni collegate alla legge regionale di	Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Settore Innovazione

	stabilità per il 2017” un parere di conformità al Piano Energetico Regionale 2030 per superare l’eventuale contrasto con la previsione dell’art. 12, comma 3 lett. n del PTCP di Ravenna che comunque indirizza verso la possibilità di realizzare impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo quale quello in esame. Nel corso della conferenza di servizi tenutasi lo scorso 3 ottobre 2024, come si evince dal verbale acquisito in atti Prot. 09/10/2024.1139811.E, relativamente alla necessità di chiarire se il nuovo assetto di impianto sia conforme all’art.12, comma 3, lettera n) del PTCP della Provincia di Ravenna per escludere l’espressione del parere della Regione Emilia-Romagna è stato chiesto al rappresentante della società se il nuovo impianto fosse in sostituzione dell’impianto esistente e se il nuovo impianto producesse un incremento della potenza installata rispetto all’impianto esistente. In proposito nel verbale si legge che <i>“l’impianto esistente al fine di non sospendere l’attività produttiva dell’impianto di essiccazione non verrà dismesso ma mantenuto in riserva fredda (cioè mantenuto spento e rimesso in funzione nel caso di manutenzione del motore al fine di non interrompere la fase produttiva di essiccazione). A conferma di ciò si rileva che come riportato nello schema funzionale e nella tavola di progetto plani-volumetrica, la canalizzazione dell’aria che viene dal cogeneratore funziona con una valvola in by-pass, quindi, non possono funzionare insieme perché il cilindro di essiccazione è singolo, pertanto, o viene alimentato con il bruciatore dalla piastra frontale o con il cogeneratore. Non ci sarà mai un utilizzo contemporaneo dei due sistemi con utilizzo della potenza termica raddoppiata. I due sistemi sono confrontabili esclusivamente in merito alla produzione di calore necessario all’essiccazione del foraggio. Si chiede di chiarire la potenza termica nominale (PTN) dei 2 bruciatori installati per fare il confronto fra la potenza termica nominale nuova e quella ad oggi installata nell’impianto. Il tecnico dichiara che la potenza termica nominale, quindi di targa, è di 2 MWt per ciascun bruciatore. Il Dott. Canè (di ARPAE) sottolinea che nell’installazione del nuovo cogeneratore non tengo conto solamente della potenza termica che utilizzo nell’essiccatore ma il cogeneratore di suo producendo una quota parte di energia elettrica con un rendimento di circa il 43%, per la normativa delle emissioni in atmosfera ha una potenza termica nominale installata di 3,543 MWt (di cui un 40% va alla produzione di energia elettrica e un 40% per la produzione di aria calda per l’impianto di essiccazione). Poiché la potenza termica nominale dei bruciatori in vena d’aria esistenti è pari a circa 4MWt la nuova PTN del nuovo cogeneratore risulta inferiore. Si chiede pertanto di integrare la documentazione con le potenze termiche nominali, potenze di targa, dei due bruciatori esistenti confermando la potenza di targa del nuovo cogeneratore al fine della valutazione della necessità dell’espressione del parere da parte della Regione Emilia-Romagna.”</i>	sostenibile, Imprese, Filiere produttive Area Energia ed Economia Verde
--	--	--

	Con nota acquisita in atti Prot. 08/01/2025.0008253.E l'amministrazione in indirizzo ha convocato la conferenza di servizi finale indicando un link da cui scaricare la documentazione prodotta dalla società. Tra la documentazione prodotta c'è la "Relazione tecnica per intervento installazione di un impianto di cogenerazione con potenza nominale elettrica pari a 1515 kW e potenza termica pari a 3543 MWt, alimentato a gas metano a servizio dell'unità produttiva sita in Ravenna località mezzano via campo sportivo n. 19 – Relazione integrativa potenza impianto esistente e analisi consumi combustibile". L'esame della relazione ha confermato che la potenza del nuovo cogeneratore è inferiore alla potenza dell'impianto esistente e che quest'ultimo rimarrà come riserva fredda. Tanto premesso, non si rilevano profili di competenza <u>a condizione che i due sistemi non siano utilizzati in contemporanea portando al superamento della potenza termica attualmente installata.</u>	
PG 2025/14096 del 24.01.2025	Relazione Tecnica Emissioni in atmosfera In merito all'istanza presentata dalla ditta Az. Agric. TRE C ss, relativamente alla installazione di un cogeneratore di PTN 3.540 MWth alimentato a gas naturale, valutata la RT rev.0 del 17/04/2023, la documentazione tecnica di Caterpillar - Saind Ingegneria, le integrazioni pervenute dal proponente si esprimono le seguenti considerazioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera Il cogeneratore da installare rientra fra gli impianti previsti all'allegato I alla Parte V del dlgs 152/06 § 1.4.3 per una PTN < 50 MW, ed i limiti alle emissioni sono i seguenti riferiti al tenore di O2 del 15%: Ossidi di azoto (NOX) 95 mg/Nm3 Monossido di Carbonio 240 mg/Nm3 Ossidi di zolfo (SOx) (*) 15 mg/Nm3 Polveri 50 mg/Nm3 (*) Il limite di ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. Premesso questo riferimento normativo ai fini del rilascio della autorizzazione gli elementi forniti nella pagina 14 della RT Emissioni sono in linea con le previsioni normative. In sede di CdS è stato chiarito che <u>i fumi di combustione del cogeneratore sono sempre espulsi in atmosfera e che non entrano mai in contatto con il prodotto da essiccare.</u> Il cogeneratore è dotato di sistema di abbattimento costituito da un catalizzatore ossidativo e di un controllo di combustione low-nox. L'impianto attuale di essiccazione rimane inalterato nella sua struttura, i bruciatori di essiccazione in vena d'aria esistenti	ARPAE ST

rimangono installati in una “riserva fredda” in caso di manutenzione del cogeneratore e/o fermi impianto non prevedibili al fine di poter comunque procedere con l’essiccazione dei prodotti.

Risulta come questo assetto con i bruciatori tradizionali che prevedono il contatto fra i fumi di combustione diluiti ed il prodotto un assetto che non ottimizza la qualità del prodotto principale obiettivo, oltre alla ottimizzazione energetica, della modifica di istanza della ditta.

Il nuovo assetto dell’impianto di essiccazione con il cogeneratore inserito modifica anche l’assetto emissivo e ridefinisce i limiti nel camino dell’essiccatoio poiché non saranno più presenti inquinanti originati dalla combustione dei bruciatori in vena d’aria.

L’assetto attuale deve rimanere autorizzato nel caso di possibile utilizzo dell’essiccatoio con i bruciatori esistenti nei casi di fermo programmato e non del cogeneratore.

In sintesi:

L’emissione ad oggi denominata E1 - Linea di disidratazione - C quando verrà installato il generatore ed il flusso sarà costituito solo da aria avrà le seguenti caratteristiche e limiti emissione.

E1 - Linea di disidratazione - C - con aria calda da cogeneratore (nuovo)

Portata = 150000 Nm³/h

H = 30 m

T = 100°C

Polveri = 50 mg/Nm³

E1 - Linea di disidratazione - C - esistente (con bruciatori riserva fredda)

Portata = 150000 Nm³/h

H = 30 m

T = 100°C

Polveri = 50 mg/Nm³

NO_x = 350 mg/Nm³

SO_x = 35 mg/Nm³

L’emissione del cogeneratore a gas naturale, viene denominata anch’essa E1, per evitare sovrapposizione si ritiene opportuno il punto di emissione in **E1 bis - Cogeneratore a gas naturale**, fatta questa premessa, si definiscono le seguenti caratteristiche/limiti in emissione:

E1 bis - Cogeneratore a gas naturale PTN 3,540 MW_{th}

Portata = 7000 Nm³/h

H = 13 m

Diametro = 0.450 m

Temperatura = 120° C

Polveri = 50 mg/Nm³

Ossidi di azoto (NO_x)

espressi come NO₂ = 95 mg/Nm³

	Monossido di Carbonio (CO) = 240 mg/Nm³ Ossidi di zolfo (SO_x) (*) 15 mg/Nm³ (*) Il limite di ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. <i>I limiti alle emissioni sono i seguenti riferiti al tenore di O₂ nei fumi del 15% secco (art. 271 comma 11 dlgs 152/06 e s.m.i.).</i> Il punto di emissione E1 bis Cogeneratore a gas naturale dovrà essere dotato di presa campione ed accesso in sicurezza. Dovrà essere espletata la procedura ordinaria per la messa a regime dell'impianto secondo quanto previsto dalla DGA 960/99 eseguendo dalla data di messa a regime tre autocontrolli nei primi 10 giorni di funzionamento. Si prescrive inoltre per la nuova emissione E1 bis un controllo biennale. Si propone inoltre alla A.C. di prescrivere alla ditta la registrazione delle ore di funzionamento dei bruciatori esistenti nel caso di fermata del cogeneratore.	
--	---	--

- in applicazione dell'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: c. 3. *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.* c. 4. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."* si considera acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti Enti: AUSL della Romagna, HERA S.p.A., Agenzia Dogane, Enac/Enav, Ministero delle Imprese e del Made In Italy Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Ispettorato Emilia Romagna - Unità Operativa III° - Reti e servizi di comunicazione elettronica, Ministero Dell'ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale – Divisione VI;

ATTESO CHE il progetto presentato prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di potenza nominale elettrica pari a 1.515 kW e potenza termica pari a 3.543 kWt. Il cogeneratore verrà installato in un container di dimensioni 32 m x 7,40 m e altezza di circa 8,40 m e assemblato in loco su un basamento di cemento nel piazzale adiacente all'impianto di essiccazione del foraggio. Il motore sarà accoppiato a un generatore sincrono di 1515 kVA, il quale erogherà energia elettrica alla tensione di 400 V e alla frequenza di 50 Hz alimentato da gas metano di rete. sul tetto del cabinato sarà posta la caldaia a recupero per la produzione di vapore, la linea di emissione fumi con camino alto circa 13 m (n.1 punto di emissione in atmosfera convogliata (E1) e un serbatoio di rabbocco giornaliero dell'olio motore avente capacità pari a 490 litri. Nel secondo cabinato verrà installato il locale quadri che conterrà il quadro elettrico di parallelo in BT del gruppo e il quadro di comando e controllo da cui si deriverà l'alimentazione ausiliari. Il terzo macro componente è costituito da una batteria di filtri a maniche finalizzata al trattamento dell'aria in ingresso al cabinato del cogeneratore. Il cogeneratore, in quanto "macchina" è

soggetto alla Direttiva 2006/42/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). L'impianto produrrà in modo combinato energia elettrica e calore da impiegarsi nell'impianto produttivo di essiccazione del foraggio, in particolare l'energia termica aeraulica servirà per l'essiccazione del foraggio e contestualmente quella elettrica contestuale per il funzionamento dei motori elettrici dell'impianto e per la refrigerazione del foraggio dopo l'essiccazione prima dell'imballo. Al fine di non sospendere l'attività produttiva dell'impianto di essiccazione i 2 bruciatori di gas esistenti, con potenza di targa complessiva pari a 10,8 MW, non verranno dismessi ma mantenuti in riserva fredda (cioè mantenuto spento e rimesso in funzione nel caso di manutenzione del motore al fine di non interrompere la fase produttiva di essiccazione). Essendo presente una valvola in by-pass, viene esclusa la possibilità di utilizzo in contemporanea dei due sistemi in quanto il cilindro di essiccazione è singolo, pertanto, o viene alimentato con il bruciatore dalla piastra frontale o con il cogeneratore. Non ci sarà mai un utilizzo contemporaneo dei due sistemi con utilizzo della potenza termica raddoppiata. Il sistema nel suo complesso avrà un rendimento complessivo pari ad almeno il 75% in relazione all'energia primaria contro circa il 50% del sistema pregresso, quindi idoneo ed utile anche alla riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera per unità di prodotto.

E' prevista per il nuovo impianto di cogenerazione l'immissione in rete della produzione di energia eccedente e che non comporta la realizzazione di nuove opere per la connessione ma la revisione della soluzione di connessione rilasciata da e-distribuzione S.p.A. con TICA 376612466, (documento "06a_Preventivo TICA 4 F.O.U.R. Rev03.pdf.p7m" (PG 2024/131975)) "Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per l'impianto di produzione da fonte Combustibili fossili per una potenza in immissione richiesta di 2335 kW sito in Via Zuccherificio Mezzano, 15 Ravenna." che prevede l'allaccio alla rete di Distribuzione su punto di connessione esistente in cabina CIDIERRE con le seguenti nuove caratteristiche:

- Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,cc del TICA) 2347 kW;
- Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 2335 kW;
- Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 2347 kW;
- Potenza nominale dell'impianto di produzione 1515 kW;
- Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 0 kW

DATO ATTO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia ARPAE SAC di Ravenna in data 27.06.2024 inoltrava alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la Richiesta n. PR_RNUTG_Ingresso_0038901_20240627, in esito della quale in data 18.07.2024 con PG 2024/131972 veniva acquisita la comunicazione antimafia dalla competente Prefettura di Rimini attestante alla data del 15.07.2024 che *"a carico della suindicata SOCIETA' AGRICOLA TRE C S.S. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.LGS. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.LGS. 159/2011;*
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *"Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE"*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori con bollettino PagoPA e non ricade nei casi di esenzione;

ACCERTATO CHE:

- in riferimento al Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, disponibile al link <https://commissari.gov.it/media/j2ie5eyc/piano-speciale-preliminare.pdf>, si rileva che con in riferimento alla cartografia delle aree alluvionate riportata sul portale

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html che l'area di sedime dell'impianto di progetto non ricade all'interno dell'area alluvionata;

- la Provincia di Ravenna Servizio Pianificazione Territoriale esprimeva parere PG 2024/177501 di compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;
- il Comune di Ravenna Servizio Edilizia con PG 2024/186956 esprimeva parere favorevole all'intervento proposto;
- con PG 2024/222049 è stata acquisita l'asseverazione a firma del tecnico incaricato che le opere sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- con PG 2024/222049 è stata acquisita l'asseverazione a firma del tecnico incaricato attestante *"l'esclusione delle opere in progetto dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'art. 709 del Codice della Navigazione in quanto il sito è esterno alle mappe di vincolo redatte dall'ENAC. A seguito di accesso al sito dell'ENAC è emerso che la provincia di Ravenna non è inclusa fra i siti ospitanti aeroporti che danno origine a vincolo, le province limitrofe con aeroporti sono Rimini e Bologna, tuttavia il vincolo da essi derivante non interessa il Comune di Ravenna"*;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2024/23470;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale, la sostituzione dell'impianto esistente in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria realizza la riduzione delle emissioni nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione del progetto presentato;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. n. 26/2004, deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali integrazioni, ovvero entro il 02.05.2025, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	06.09.2024
Richiesta integrazioni e sospensione dei termini	09.10.2024
Presentazione integrazioni complete e riapertura dei termini	06.12.2024
Termine per la conclusione del procedimento	02.05.2025

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento e il Dirigente Responsabile in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi Istruttore Direttivo Tecnico di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna:

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE** la Società Agricola TRE C S.S. con sede legale in Viale Tiberio n. 11, 47921 Rimini (RN) - (P.IVA 02409110406), fatti salvi i diritti di terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. n. 26/2004, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore in assetto cogenerativo a fonte convenzionale di potenza termica nominale pari a 3,543 MWt, a servizio dell'unità produttiva di via Campo Sportivo n. 19, 48123 - Mezzano (RA) – Foglio 122 mappale 292;
- **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione in forza a quanto dettato dall'art. 16, lettera b) della L.R. n. 26/2004 ricomprende i seguenti titoli abilitativi i cui contenuti e prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:
 - **Allegato 1** - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-1094 del 24.02.2025 avente oggetto "DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ AGRICOLA TRE C S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIALE TIBERIO, N.11. ADOZIONE E RILASCIO AUA PER ATTIVITA' DI DISIDRATAZIONE ERBA MEDICA E COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA IN ASSETTO COGENERATIVO AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 3,543 MWt AI SENSI DEL D.LGS. N. 115/2008 E SMI E DELLA LR N 26/2004 E SMI, PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAZIONE SITO DI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO, N.19, LOCALITÀ MEZZANO";

e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Permesso di Costruire di competenza del Comune di Ravenna (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001);
- **DI STABILIRE** che tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alla documentazione progettuale presentata agli atti di ARPAE (pratica SINADOC n. 2024/23470);
- **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati:
 - **Allegato 2** - 17_TAV2-PROGETTO.pdf;

- **DI STABILIRE** che sia rispettato integralmente il **D.M. 13.07.2011** e per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore;
- **DI STABILIRE** che qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
- **DI STABILIRE** che a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it) allegando le seguenti certificazioni:
 - 1. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco**
 - certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
 - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
 - 2. Porte REI**
 - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
 - 3. Impianti**
 - Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - iv. Impianti di protezione antincendio;
 - v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
 - Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;
 - i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
 - ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
 - iii. Impianto di protezione contro le SCRICHE ATMOSFERICHE;
 - iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
 - v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);

- vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
 - vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
 - viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
 - ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
 - x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;
 - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".
 - Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.
- **DI STABILIRE** che in riferimento ai **limiti di concentrazione degli inquinanti per il nuovo punto di emissione E1 bis - cogeneratore a gas naturale - PTN 3,540 MWt**, ai sensi dell'allegato 1 della parte V, del Dlgs 152/06 § 1.4.3 per una PTN < 50 MW si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della DET-AMB-2025-1094 del 24.02.2025 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
 - **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
 - **DI STABILIRE** che la Società Agricola TRE C S.S. è tenuta alla registrazione delle ore di funzionamento dei bruciatori esistenti nel caso di fermata del cogeneratore che potranno verificarsi solo nelle condizioni in cui il motore endotermico in progetto non sia utilizzabile per interventi di manutenzione inoltre ha l'obbligo di comunicare il fermo impianto ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di ARPAE e al Comune di Ravenna;
 - **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola TRE C S.S. dovrà impegnarsi a fornire tempestiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna di cessazione dell'esercizio dell'impianto, parimenti la Società dovrà comunicare le tempistiche per la rimessa in pristino del sito;
 - **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art.11 comma 7 del D.Lgs. n. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. n. 26/2004 la Società Agricola TRE C S.S. **ha l'obbligo della rimessa in pristino del sito a seguito della dismissione dell'impianto; i costi di dismissione per la rimessa in pristino del sito sono a carico dell'esercente;**
 - **DI STABILIRE** che dovranno essere citati gli estremi degli atti di autorizzazione alla produzione di energia da fonti convenzionali in tutte le future domande tendenti ad ottenere titoli edilizi per le eventuali successive modifiche da apportare al progetto definitivo approvato;
 - **DI STABILIRE** che la Società Agricola TRE C S.S. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente

ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del Legale Rappresentante;

- **DI STABILIRE** che la Società Agricola TRE C S.S. ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna e il Comune di Ravenna entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
 - la produzione energetica totale;
 - l'energia autoconsumata e l'energia ceduta in rete;
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
- **DI STABILIRE** che la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrativa ai sensi della normativa vigente;
- **DI DARE ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2025/15017 del 27.01.2025 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società Agricola TRE C S.S. con sede legale in Viale Tiberio N. 11, 47921 Rimini (RN) - (P.IVA 02409110406) con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01230914337485 con data di emissione 24.01.2025;
- **DI DARE ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
- **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agricola TRE C S.S. con sede legale in Viale Tiberio N. 11, 47921 Rimini (RN) - (P.IVA 02409110406) e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
- **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA CHE:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.